

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

Imposizione diretta e indiretta

di *Matteo Tambalo* – Dottore Commercialista e TEP in Verona e Milano
e *Chiara Chirico* - Avvocato in Verona e Milano

in questo articolo...

Il conferimento d'azienda è un'operazione largamente utilizzata considerato che permette di rispondere a diverse finalità quali, a titolo esemplificativo, la riorganizzazione aziendale e societaria volta a creare diverse divisioni e unità di business distinte, la creazione di una holding in ottica realizzativa, la possibilità di creare le basi per la realizzazione di joint venture ecc. ecc.; nel presente articolo si analizzeranno gli aspetti fiscali di tale operazione, con taglio pratico e riferendosi anche agli ultimi pronunciamenti giurisprudenziali e di prassi.

■ PREMESSA

La disciplina del conferimento di azienda tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali o tra o con soggetti non residenti, per le aziende situate in Italia, è contenuta nell'art. 176 del TUIR.

La normativa è stata profondamente innovata nella sua impostazione dalla legge finanziaria per il 2008¹, che ha reso il regime di neutralità dei conferimenti in possesso dei requisiti di legge non più una opzione, bensì l'assetto ordinario ai fini fiscali.

Nella stessa sede, oltre alla ordinaria neutralità, è stata introdotta la facoltà di procedere al riallineamento dei valori risultanti a seguito dell'operazione.

Se da una parte la disciplina fiscale del conferimento di azienda può dirsi cristallizzata a seguito della menzionata riforma, nei termini descrittivi di cui si darà conto nel proseguo, non mancano interessanti interventi di prassi volti a disciplinare taluni aspetti specifici, quali l'evolversi della disciplina antielusiva prevista dal terzo comma della norma, i rapporti con i presupposti di applicazione della *participation exemption* e le condizioni di applicazione del regime di neutralità alle operazioni aventi ad oggetto stabili organizzazioni di imprese non residenti.

¹ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

■ IL REGIME DI NEUTRALITÀ EX ART. 176 TUIR

IL REQUISITO OGGETTIVO: L'AZIENDA

L'art. 176 del TUIR stabilisce che i conferimenti di aziende "effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze". In tal caso, "il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle azioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita", mentre il soggetto conferitario "subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa".

Ai fini della applicabilità del regime di neutralità, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito come il termine di "azienda" vada inteso in senso ampio, così da ricomprendere anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e che l'operazione deve comunque riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività d'impresa, e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.²

L'azienda deve quindi corrispondere al "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" secondo la definizione di cui all'art. 2555 Cod. civ., anche se riguardante uno o più singoli rami dell'impresa, restando, invece, escluse le operazioni aventi ad oggetto beni singoli non idonei di per sé stessi all'esercizio dell'impresa.

In merito all'integrazione del requisito di azienda, la stessa prassi ha ritenuto applicabile la disciplina in esame sia all'ipotesi di inclusione nell'ambito dell'oggetto trasferito di elementi patrimoniali non direttamente funzionali all'esercizio dell'attività tipica dell'azienda, bensì accessori o complementari; sia al conferimento di una divisione interna dell'azienda, potenzialmente idonea ad operare quale azienda ma non operante nei confronti del mercato al tempo dell'operazione.

REQUISITI SOGGETTIVI

Il regime di neutralità trova applicazione ai conferimenti di aziende ovunque situate, se attuate tra soggetti imprenditori residenti, ed ai conferimenti di aziende situate in Italia se il soggetto conferente o il conferitario, o entrambi, siano non residenti.

La scelta risulta coerente col sistema dal momento che, nel caso di conferimenti di aziende effettuati da soggetti residenti in favore di soggetti non residenti e di aziende site all'estero, il conferimento ne determinerebbe la definitiva fuoriuscita dal circuito impositivo dello Stato, così giustificandone la tassazione a valore normale; nel caso, invece, di conferimenti tra parti non residenti, la collocazione dell'azienda nel territorio dello Stato costituisce presupposto necessario per l'applicazione della disciplina interna così da giustificare un prelievo in Italia.³

La natura giuridica del soggetto conferitario è da ritenersi indifferente ai fini della applicazione dell'effetto di neutralità, potendo questo realizzarsi anche nei confronti delle società di persone.⁴

² Cfr. CM n. 320/E/1997 e Circ. n. 57/E/2008, par 1.

³ M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2021, Commento all'art. 176 TUIR*, p. 2962.

⁴ Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 57/E/2008, con la soppressione ad opera del comma 46 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 delle parole "a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR", l'ambito di applicazione della norma è stato ampliato rispetto alla previgente formulazione.

EFFETTI PER IL CONFERENTE E IL CONFERITARIO

L'effetto di neutralità correlato ai conferimenti di aziende o relativi rami si esprime principalmente nell'esclusione della generazione di plusvalenze o minusvalenze tassabili per effetto di operazioni che, ai fini civilistici, restano realizzative. Dette plusvalenze o minusvalenze vengono infatti acquisite contabilmente ma non assumono rilevanza ai fini fiscali.

In particolare, per il soggetto conferente, le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento conservano ai fini fiscali il valore di costo dell'azienda conferita, anche se vengono contabilizzate ad un valore superiore. A propria volta, il soggetto conferitario assume gli elementi patrimoniali oggetto di conferimento agli stessi valori fiscalmente riconosciuti presso il conferente.⁵

Il regime di continuità di valori fiscalmente riconosciuti si estende anche alle vicende fiscali pregresse che proseguono in capo al conferitario, il quale "subentra nella posizione" del conferente "in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda".⁶

Dal riferimento normativo al subentro relativamente agli elementi dell'attivo e del passivo, l'Agenzia delle Entrate ha da sempre escluso il passaggio dell'avviamento eventualmente iscritto in capo al conferente prima dell'operazione di conferimento, che quindi rimane (fiscalmente) nella disponibilità del soggetto conferente.⁷

Ulteriore effetto di particolare rilevanza per le parti è quello della prevista continuità nel computo del possesso tra conferente e conferitario, ai sensi del comma quarto dell'art. 176. Viene infatti previsto che, ai fini del computo del periodo di possesso dell'azienda da parte del conferitario, si considera anche il tempo in cui essa è stata posseduta dal conferente. Le partecipazioni ricevute in cambio dai soggetti conferenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

La previsione rileva sia ai fini della integrazione delle condizioni per beneficiare della *participation exemption* ai sensi dell'art. 87 del TUIR, in caso di successiva cessione della partecipazione, sia a quelli di rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 4.⁸

Ai fini *pex*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di continuità si estende anche ai fini dell'integrazione del requisito della commercialità.⁹ La giurisprudenza di legittimità, nel sottolineare il legame tra le due discipline – della *pex* e di continuità dei valori fiscali nei conferimenti di

5 Tale vincolo ha solo valore ai fini fiscali, posto che contabilmente il conferitario rimane libero di iscrivere i beni ricevuti anche a valori difforni dai precedenti valori di iscrizione presso il conferente. In questo senso, egli sarà tenuto alla compilazione di un prospetto di riconciliazione tra i dati di bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti da includere nella dichiarazione dei redditi, senza che la relativa eventuale erronea compilazione possa incidere sulla neutralità fiscale dell'operazione dal carattere obbligatorio (in questo senso Assonime Circ. n. 51/2008).

6 In caso di operazione effettuata in corso di anno, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in capo al conferente, occorre procedere al ragguglio temporale di taluni proventi e costi ai sensi dell'art. 110 comma 5 del TUIR. In particolare, si tratta degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali conferite che vanno effettuati raggugliando la quota di ammortamento ai giorni che intercorrono fra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia del conferimento (Risoluzione 12/02/2002 n. 41). Di contrario avviso la giurisprudenza di legittimità per cui sarebbe il conferitario ad effettuare gli ammortamenti per l'intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli (Cass. Sent. n. 34750/2019).

7 Ciò è stato affermato nell'ambito della Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 e di recente ribadito con Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022.

8 Periodo di possesso dei beni non inferiore ai tre anni.

9 Risoluzione 227/E del 18/08/2009.

azienda – qualora ad una operazione di conferimento faccia seguito la cessione delle partecipazioni della società conferitaria, ha precisato come le nuove entità ereditano anche le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di commercialità e residenza, oltre che il periodo di possesso già maturato in capo alla cedente.¹⁰

■ L'AFFRANCAMENTO DEI DISALLINEAMENTI NEI CONFERIMENTI IN REGIME DI NEUTRALITÀ

Ai sensi del co. 2-ter dell'art. 176 in esame, la società beneficiaria di un conferimento d'azienda può optare per il regime dell'imposta sostitutiva¹¹ delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per ottenere il riconoscimento fiscale della totalità o di una parte dei maggiori valori emersi sul piano contabile per effetto dell'operazione fiscalmente neutrale.

I valori riallineati assumono rilevanza fiscale a partire dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, salvo il caso della loro cessione entro il quarto periodo d'imposta successivo (c.d. periodo di sorveglianza), eventualità che comporta la riduzione del costo fiscale nella misura dei maggiori valori riallineati, oltre che del maggior ammortamento dedotto, e lo scomputo dell'imposta sostitutiva versata dall'imposta sui redditi dovuta.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, oggetto dell'affrancamento sono non solo i disallineamenti tra il valore civile iscritto dal soggetto conferitario ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi conferiti, ma anche i disallineamenti tra valori contabili e valori fiscali che già sussistevano in capo al soggetto conferente e che sono stati conservati dall'avente causa.^{12 - 13}

Ciò che rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è il disallineamento dei valori relativi agli elementi classificati dal soggetto conferitario per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e non invece la classificazione ad opera del conferente prima dell'operazione.

Rinviano alle specifiche indicazioni contenute nel D.M. 25 luglio 2008 ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'affrancamento, occorre rilevare come al regime ordinario di affrancamento di cui al comma 2-ter dell'art. 176 si affianchi il regime c.d. derogatorio previsto dall'art. 15, co. 10, del DL n. 185/2008.

Detto regime alternativo consente di assoggettare, in tutto o in parte, gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio della conferitaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo comma 2-ter.¹⁴

¹⁰ Cass. Ordinanza, 20/12/2021, n. 40729.

¹¹ Le aliquote di imposta sostitutiva sono del 12% o del 14% a seconda del maggiore valore dei beni oggetto di affrancamento.

¹² Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, par. 3.3.1.

¹³ Il D.M. 25/7/2008 ha poi chiarito che il regime di imposizione sostitutiva consente di affrancare anche i maggiori valori contabili iscritti nell'attivo patrimoniale a titolo di avviamento.

¹⁴ In tal caso l'aliquota di imposta è del 16%.

■ IL CONFERIMENTO DELL'UNICA AZIENDA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E DELL'IMPRESA FAMILIARE

L'art. 2-bis della norma in commento disciplina il caso del conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, prevedendo che, in tal caso, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sia disciplinata dagli artt. 67, co. 1, lett. c), e 68 del TUIR, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

Tale specifica disciplina si spiega con il fatto che, qualora il conferente dell'azienda sia un imprenditore individuale e l'oggetto del trasferimento sia l'unica azienda da questi posseduta, egli perde lo *status* di imprenditore e le partecipazioni al capitale della società conferitaria ricevute in cambio vengono attratte nella sua sfera privata, potendo generare redditi diversi e/o redditi di capitale.¹⁵

In sostanza, il perfezionamento dell'operazione determina la cessazione istantanea della qualifica di imprenditore e la cessione della partecipazione ricevuta viene assoggettata al regime impositivo dei redditi diversi di natura finanziaria.¹⁶

Con riferimento al conferimento di impresa familiare ex art. 230-bis Cod. civ., l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'unico soggetto che riveste la qualifica di imprenditore e che, quindi, è legittimato a conferire l'azienda in neutralità e a detenere le quote della conferitaria ai sensi dell'art. 176 del TUIR è il titolare dell'impresa stessa.

Ciò in quanto, nel caso di impresa familiare, pur operando il principio di trasparenza ai fini della imputazione dei redditi ai soci, non si tratta di reddito prodotto in forma associata.¹⁷

■ LA DISCIPLINA ANTIELUSIVA

Di particolare interesse è la disciplina antielusiva prevista dal terzo comma dell'art. 176 del TUIR. Questa dispone espressamente che, ai fini delle imposte dirette, l'operazione di conferimento d'azienda in neutralità fiscale (ovvero con imposizione sostitutiva¹⁸) seguita dalla cessione in esenzione, secondo il regime della *participation exemption*, delle partecipazioni ricevute, non rileva ai fini dell'applicazione della norma antielusiva.¹⁹

La norma autorizza quindi il conferente alla immediata cessione della partecipazione ricevuta, beneficiando della esenzione sulla plusvalenza in accordo con i presupposti *pex*.

La relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 344/2003 ha evidenziato che la *consecutio* conferimento d'azienda in neutralità fiscale ex art. 176 - successiva cessione della partecipazione nella conferitaria in regime di *participation exemption* non costituisce una fattispecie elusiva, bensì un'ipotesi legittima e del tutto compatibile con il nuovo sistema fiscale disegnato dalla riforma (ivi compreso il caso in cui l'azienda conferita e successivamente ceduta sotto forma di partici-

¹⁵ In tal caso i componenti di reddito la cui deduzione o la cui tassazione è stata rinviata per disposizione di legge devono concorrere interamente (tutte le quote residue) alla formazione dell'imponibile dell'ultimo periodo d'impresa; in ogni caso, ciò non avrà riflessi sul valore fiscale dell'azienda conferita e quindi neppure sul valore di carico delle corrispondenti partecipazioni.

¹⁶ Cfr. Circ. Assonime del 15 giugno 2010 n. 20, nt. 53.

¹⁷ Risoluzione n. 233/E/2008 del 10.6.2008.

¹⁸ Sia in applicazione dell'affrancamento ordinario di cui al comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, sia del regime speciale ex D.L. n. 185/2008.

¹⁹ La citata disposizione fa ancora riferimento all'ormai abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, ora sostituito dall'art. 10 bis della L. n. 212/2000, recante la disciplina dell'abuso del diritto.

zione sia l'unica azienda di un imprenditore individuale). In sostanza, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi recuperabili al cessionario.

In punto di contestabilità delle operazioni in esame, va dato atto della –ad oggi superata, come si vedrà a breve – prassi dell'Amministrazione finanziaria, avallata da una parte della giurisprudenza²⁰, per cui gli atti di conferimento di azienda seguiti dalla cessione delle partecipazioni sarebbero passibili di riqualificazione in atti di cessione di azienda, con conseguente applicazione della imposta di registro in misura proporzionale. La riformulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86 (Testo Unico dell'imposta di registro), precluderebbe oggi una tale contestazione da momento che la norma esclude che l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione possa fondarsi su atti collegati o su altri elementi extra-testuali, potendo fondarsi solo su "elementi desumibili dall'atto" presentato per la registrazione. Rimane in ogni caso salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare l'intento elusivo laddove l'operazione rappresenti solo un passaggio di una più ampia operazione da cui possa evincersi un diverso intento.²¹

Questa linea è stata confermata anche nelle più recenti risposte ad interpello²², laddove è stato evidenziato che, alla luce della disciplina dell'abuso del diritto, non configura indebito vantaggio fiscale la cessione indiretta dell'azienda (mediante conferimento e cessione di partecipazioni o mera cessione totalitaria di partecipazioni), pur determinando l'applicazione delle imposte d'atto in misura fissa in luogo di quelle proporzionali applicabili alla cessione diretta dell'azienda.

■ I CONFERIMENTI DI AZIENDA TRANSFRONTALIERI: OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STABILI ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI IMPRESE NON RESIDENTI

Da ultimo merita un cenno la tematica dei conferimenti che coinvolgano soggetti non residenti, con particolare riferimento al tema dei conferimenti dell'azienda appartenente alla stabile organizzazione italiana ad opera di un soggetto non residente.

Va ricordato che il conferimento dell'azienda italiana fra due soggetti comunitari non residenti in Italia ricade nella previsione dell'176 del TUIR. Il relativo comma 2 prevede infatti che la disciplina del conferimento d'azienda si applica anche se il conferente e/o il conferitario sia un soggetto non residente.²³

In merito al conferimento dell'azienda sita in Italia tra due case madri residenti in due diversi Stati membri dell'Unione Europea e che interessa le rispettive stabili organizzazioni italiane, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che per i conferimenti aventi ad oggetto rami d'azienda afferenti una stabile organizzazione in Italia di un soggetto comunitario, a favore di un soggetto residente in

²⁰ Tra le altre Cass. 29 aprile 2016 n. 8542; Cass. 29 aprile 2015 n. 8655; Cass. 15 ottobre 2014 n. 21770.

²¹ In questo senso Cass. 25 ottobre 2021 n. 29858; Cass. 8 ottobre 2021 n. 27427; Cass. 25071/2021 e Cass. Ord. 21 dicembre 2021, n. 41119 per cui, pur restando ferma la possibilità di sindacato delle operazioni straordinarie ai sensi della disciplina di contrasto all'abuso del diritto, ai fini dell'imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento di azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria, non possono essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi, per esempio una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l'azienda, ovvero di perfezionare ab origine un asset deal).

²² Risposte a Interpello n. 13/2019, n. 138/2019, n. 196/2019 e n. 371/2020.

²³ Cfr. Risoluzione 3 dicembre 2008 n. 470/E e Circolare 19 dicembre 1997, n. 320, par. 2.2). Inoltre, il comma 4 dell'articolo 176 effettua un richiamo alle "operazioni di cui l'articolo 178 del TUIR" senza operare alcuna distinzione tra i conferimenti intra-comunitari ivi disciplinati.

altro Stato membro, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 176 del TUIR riguardanti la neutralità fiscale dei conferimenti di complessi aziendali.

La neutralità fiscale di un simile conferimento è, quindi, in radice condizionata al fatto che, per effetto dell'operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità (della stabile organizzazione "conferente") da cui "provengono" gli *asset* conferiti.²⁴

Sul punto si registrano due recenti risposte ad interpello²⁵ che confermano il principio per cui, in tali fattispecie, la neutralità piena è garantita a condizione dell'iscrizione della partecipazione nella società conferitaria nella contabilità della stabile organizzazione italiana superstite. Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al conferimento, tali partecipazioni siano trasferite alla casa madre, le stesse si considereranno realizzate ai sensi dell'articolo 166 del TUIR.

■ LE ALTRE IMPOSTE: IRAP, IVA E IMPOSTE INDIRETTE

Con riferimento alla rilevanza del conferimento di azienda ai fini delle altre imposte, l'Amministrazione finanziaria ha escluso che i componenti di reddito derivanti dall'operazione possano concorrere alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per il relativo carattere intrinsecamente straordinario.²⁶

Quanto al trattamento impositivo indiretto,²⁷ ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del D.P.R. n. 633/72, il conferimento di azienda non configura un'operazione soggetta ad IVA. Poiché, viceversa, i conferimenti di singoli beni rientrano nel relativo campo di applicazione,²⁸ ai fini della esclusione dall'imposta è necessario che il complesso di beni ceduto costituisca effettivamente una universalità di beni organizzati e finalizzati allo svolgimento di un'attività economica, secondo la nozione civilistica di cui all'art. 2555 C.c.²⁹

In applicazione del principio di alternatività IVA - Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, al conferimento di azienda trova applicazione l'imposta di registro che, ai sensi dell'art. 4 co. 1, lett. a), n. 3 della Tariffa, parte I allegata allo stesso D.P.R., è prevista nella misura fissa di euro 200. Infine, la circostanza che l'azienda oggetto di conferimento comprenda immobili rileva ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, che sono in tal caso dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

²⁴ Risposta 31/12/2020, n. 633.

²⁵ Risposte ad Interpello n. 251/2022 e n. 164/2022.

²⁶ Con Circ. Agenzia Entrate 26 maggio 2009 n.27, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che "coerentemente con quanto previsto ante riforma, (...) le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda non rilevano ai fini del tributo in esame. La cessione d'azienda, infatti, è un'operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP".

²⁷ Si veda Circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013 n. 18, in particolare par. 6.25.

²⁸ C.M. 328/E/97, § 1.1.1.

²⁹ Si veda sul punto la Circ. n. 57/E/2008, par 1.